

ECC.MO TAR MOLISE

MEMORIA E RICORSO INCIDENTALE EX ART. 42 C.P.A

PER

La Dott.ssa GIOVANNA MANTEGNA (MNTGNN75A48B519K), nata l'8.1.1975 a Campobasso (CB) ed ivi residente alla via Monte Grappa n. 12, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione nel presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Di Pardo (DPRSVT63R20F839Y) e Gianluca Pescolla (C.F. PSCGLC75B17B519K) e con questi elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi pec estratti da Reginde: salvatore.dipardo@legalmail.it; g.pescolla@pec.it

Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata: salvatore.dipardo@legalmail.it; g.pescolla@pec.it

NEL GIUDIZIO N.R.G. 56/2026

PROPOSTO DA

Dott. ALEX PANICCIA (PNCLXA88L18E335F)

CONTRO

REGIONE MOLISE (00169440708), in persona del legale rapp.te p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI

Della Dott.ssa GIOVANNA MANTEGNA

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE

CAUTELARE

Della graduatoria definitiva approvata con determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025 con cui veniva approvata la graduatoria relativa al concorso pubblico indetto dalla Regione Molise per l'assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nell'area contrattuale "Funzionari ed EQ", profilo professionale "psicologo" (codice avviso CPI_FUNZ_PSI_2025), segnatamente nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato tra i vincitori del concorso; Per quanto di

ragione, della determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025 con cui veniva approvata la predetta graduatoria di merito; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso.

FATTO

Al fine di rendere più chiara la questione è bene svolgere, una breve rappresentazione dei fatti.

Con Determinazione del D.G. della Giunta n. 167 del 7.8.2025, la Regione Molise ha approvato l'Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale Funzionari ed EQ, profilo professionale "Psicologo" presso l'Amministrazione Regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l'Impiego ai sensi dell'art. 1, comma 258 della L. 145/2018.

La Dott.ssa Mantegna, odierna controinteressata, ha presentato regolare domanda di partecipazione, dichiarando il possesso di tutti i titoli richiesti e allegando il proprio curriculum vitae e le pubblicazioni scientifiche.

Come si evince dalla documentazione agli atti, la Dott.ssa Mantegna ha dichiarato e presentato innumerevoli titoli, sia di servizio, sia culturali che ne attestano un curriculum vitae estremamente nutrito a riprova della grande esperienza e professionalità della stessa nel campo della professione di "Psicologa".

Lo stesso ricorrente, a pag. 14 del ricorso, prende atto *"della copiosa candidatura (della dott.ssa Mantegna), strutturata in ben 43 pagine all'interno delle quali emerge una nutrita esperienza lavorativa, numerose pubblicazioni e una copiosa attività corsistica e di convegni"*.

All'esito delle prove concorsuali, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e, con Determinazione del D.G. della Giunta n. 339 del 29.12.2025, la Regione Molise ha approvato la graduatoria finale di merito, nella

quale la Dott.ssa Mantegna si è collocata tra i vincitori al posto n. 2 con un punteggio complessivo di 57 punti, mentre il Dott. Paniccia si è collocato al posto n. 4 con punti 56,33, in posizione non utile all'assunzione.

Con ricorso iscritto presso Codesto TAR Molise con il n.r.g. 56/2026, il Dott. Alex Paniccia ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, la graduatoria di merito e gli atti presupposti, in epigrafe indicati.

A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha eccepito alcuni presunti quanto infondati e pretestuosi vizi di legittimità.

La Dott.ssa Giovanna Mantegna, rappresentata e difesa come sopra, si è costituita nel giudizio n.r.g. 56/2026 per chiedere il rigetto integrale del ricorso proposto dal Dott. Paniccia e delle annesse domande, compresa l'istanza cautelare, in quanto palesemente inammissibile, irricevibile e comunque infondato e pretestuoso in fatto e in diritto e, in via subordinata, propone ricorso incidentale che, ove accolto, determinerebbe l'inammissibilità del gravame principale per carenza di interesse.

DIRITTO

IN VIA PRINCIPALE:

INFONDATEZZA DEL RICORSO PRINCIPALE

Con un unico di ricorso, parte ricorrente contesta la legittimità della graduatoria nella parte relativa al punteggio attribuito alla Dott.ssa Mantegna per i titoli da ella dichiarati e posseduti.

Sul punto occorre evidenziare che l'Avviso Pubblico prevede all'art. 12:

“Valutazione titoli culturali e di servizio dei candidati

1. *Per i titoli culturali posseduti e per le pubblicazioni eventualmente possedute, per il CV nella sua completezza, la Commissione può riconoscere ai candidati un punteggio massimo complessivo pari a 20 punti, come di seguito specificato.*
2. *Per i titoli culturali e per le pubblicazioni scientifiche, la Commissione giudicatrice può attribuire un punto per ogni titolo per un massimo di 10 punti come di seguito specificato:*
 - a) *Possesso di ulteriori diplomi di laurea (aggiuntivi ai titoli di accesso), di master conseguiti a seguito di esame finale (I e II livello), corsi di specializzazione, di alta formazione, iscrizione ad albi/ordini professionali, dottorato di ricerca: un punto per ogni titolo per un massimo di punti 6*
 - b) *Per le pubblicazioni attinenti all'oggetto della presente procedura concorsuale: 1 punto per ogni pubblicazione per un massimo di punti 4. Le pubblicazioni valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio sono quelle edite a mezzo stampa, su riviste scientifiche riconosciute con indicazione degli estremi di pubblicazione.*
- 3) *Per la valutazione complessiva del curriculum vitae professionale max 10 punti. A tale fine sono valutabili le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire”.*

Con successivo Avviso prot. n. 176413 del 15.12.2025, la Commissione ha specificato ulteriormente i “Criteri per la valutazione dei titoli”.

In tale Avviso, la Commissione ha ribadito quanto disposto dall'art. 12 dell'Avviso pubblico in merito alla valutazione dei “Titoli culturali” specificando che:

Per la valutazione complessiva del curriculum vitae professionale la Commissione attribuisce un punteggio massimo di punti 10. A tale fine sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati

nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire.

In merito alla valutazione complessiva del curriculum vitae (max 10 punti), la Commissione stabilisce il punteggio di seguito riportato:

- Per i periodi di documentata esperienza professionale prestata nella Pubblica Amministrazione e/ struttura privata convenzionata per mansione equiparata o superiore al profilo messo a bando, in generale con contratto di tipo subordinato, si attribuisce 0,50 punti per ogni anno, proporzionalmente per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (max 5 punti);*
- Per periodi di documentata esperienza professionale per mansione equiparata o superiore al profilo messo a bando prestata per datori di lavoro privati, si attribuisce 0,25 punti per ogni anno, proporzionalmente per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (max 3 punti);*
- Corsi e convegni altri non valutabili nella sezione precedente: max punti 1 (0,05 punti per ogni corso senza esame finale e 0,10 punti per ogni corso con esame finale);*
- Altro: max punti 1 (0,10 punti per ogni anno proporzionalmente per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni per esperienze non considerate nelle sezioni precedenti).”*

Ebbene, il Dott. Paniccia ha eccepito la presunta illegittimità della graduatoria impugnata per violazione dei criteri fissati dall'art. 12 dell'Avviso pubblico e dei sub criteri fissati dalla Commissione, laddove sono stati attribuiti alla Dott.ssa Mantegna 2 punti per i titoli contenuti nella sottocategoria “altro” e 2 punti per i titoli contenuti nella sottocategoria “curriculum”.

Il ricorrente fonda la sua censura sul presupposto che nella griglia valutativa stilata dalla Commissione per attribuire ai candidati i punteggi conseguiti all'esito delle prove

d'esame e della valutazione dei titoli, la voce "*Altro*" corrisponda i titoli valutabili nella sottocategoria "*Altro*" indicata dalla Commissione nell'Avviso del 10.12.2025 e che invece la voce "*Curriculum*" corrisponda ai titoli valutabili nella sottocategoria "*Corsi e convegni altri*".

In particolare, il Dott. Paniccia sostiene che, avendo la Commissione a disposizione il punteggio massimo di 1 punto Commissione per ciascuna delle due sottocategorie anzidette, avrebbe potuto assegnare alla Dott.ssa Mantegna "*un massimo di 2 punti, ovvero 1 punto per i corsi e i convegni dichiarati e 1 punto per le altre esperienze documentate e non ricomprese nei punti precedenti*" e che pertanto alla controinteressata spettasse un punteggio di 55,00 invece dei 57,00 punti assegnati, e dunque inferiore al punteggio ottenuto dal ricorrente, pari a 56,33.

Lo stesso Dott. Paniccia sostiene, addirittura, che "*desta notevole perplessità l'assegnazione di qualsiasi punteggio curriculare*" in favore della controinteressata.

Secondo il Paniccia, "*dei numerosi corsi (alcuni dei quali con esame finale) e convegni dichiarati dalla dott.ssa Mantegna (a partire da pag. 18 della propria candidatura) quasi nessuno presenta quel link necessario col settore lavoristico, proprio dei CPI*" tanto che "*mai avrebbero consentito di raggiungere la soglia di 1 punto*".

Non pago di ciò, il Dott. Paniccia asserisce, altresì, che "*stesso discorso vale per le attività riportate dalla dott.ssa Mantegna alla voce "Altro" della propria candidatura (pag. 39)*" e che neppure tutta l'attività lavorativa svolta dalla Mantegna in qualità di Dirigente Psicologo per oltre 5 anni con rapporto di lavoro subordinato dipendente a tempo indeterminato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e poi, per ulteriori 14 anni presso la Fondazione di Ricerca e Cura "Giovanni Paolo II" di Campobasso, struttura privata convenzionata con SSN, oppure 1 7 anni di ininterrotta attività professionale svolta in qualità di "Docente Universitario in Psicologia" nel Corso di Laurea in Infermieristica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Campobasso, avrebbero potuto giustificare l'attribuzione di 1 punto nella medesima

categoria in cui rientrano *“tutte le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire”*.

Il ricorso proposto dal Dott. Paniccia è palesemente infondato per i motivi che si vanno ad esporre.

In primo luogo, è infondata la censura relativa al superamento dei punteggi massimi per le categorie "Altro" e "Curriculum”

Come anticipato, il ricorrente principale fonda la sua pretesa di decurtazione di 2 punti dal punteggio della Dott.ssa Mantegna (da 57 a 55) sull'assunto che la Commissione avrebbe violato i limiti massimi di punteggio (1 punto ciascuno) per le categorie "Altro" e "Curriculum", in ragione di un presunto "sforamento" del punteggio massimo.

Tale doglianza è palesemente infondata, in quanto basata su una lettura errata e parziale della griglia di valutazione, che cela con ogni probabilità un mero errore materiale di compilazione da parte della Commissione.

Infatti, per quanto attiene alla voce "Altro", a cui sono stati attribuiti 2 punti, è evidente che la Commissione abbia inteso cumulare in un'unica casella due distinte categorie di titoli, entrambe previste dal verbale di fissazione dei criteri del 15.12.2025. Tale verbale prevede infatti l'attribuzione di max 1 punto per "Corsi e convegni non valutabili nella sezione precedente" e di ulteriore max 1 punto per "Altro", inteso come esperienze lavorative non considerate nelle sezioni precedenti.

La dicitura stessa utilizzata dalla Commissione nella griglia, "Altro (EMDR, servizio civile)", corrobora tale interpretazione: "EMDR" è un chiaro riferimento esemplificativo a un corso di formazione, mentre "Servizio civile" è un riferimento a un'altra esperienza lavorativa. Pertanto, i 2 punti assegnati non costituiscono uno

sforamento, ma la legittima somma di due categorie distinte, ciascuna valutata nel rispetto del proprio limite di 1 punto.

In secondo luogo, per quanto riguarda la voce "Curriculum", è lecito presumere che la Commissione sia incorsa in una svista materiale.

La casella "Curriculum" nella griglia riepilogativa non rappresenta una singola categoria da 1 punto, ma verosimilmente doveva fungere da contenitore riepilogativo per tutti i titoli della macro-categoria "Curriculum Vitae", per la quale l'art. 12, comma 3 del bando e il verbale della Commissione prevedono un punteggio massimo complessivo di 10 punti.

È altamente probabile che i 2 punti ivi inseriti siano in realtà quelli spettanti alla Dott.ssa Mantegna per le due pubblicazioni scientifiche ("L'assessment" e "L'Organizzazione di Significato Personale di Tipo Fobico") che, come si vedrà nel ricorso incidentale, sono state illegittimamente omesse dalla valutazione nella loro apposita casella. La Commissione, pur avendo valutato positivamente tali titoli, li avrebbe materialmente trascritti nella casella sbagliata.

È principio consolidato che l'errore materiale in cui incorre l'Amministrazione nella redazione di un atto non possa ridondare in un pregiudizio per il privato, specie quando la volontà dell'organo e la sostanza della valutazione siano chiaramente ricostruibili. Le conseguenze negative di una mera svista di compilazione non possono ricadere sulla candidata Dott.ssa Mantegna. La sostanza della valutazione, depurata dall'errore formale, conferma la spettanza di un punteggio che giustifica ampiamente i 57 punti finali.

Il ricorso è infondato anche nella parte in cui il Dott. Paniccia sostiene, addirittura, l'illegittima attribuzione anche di 1 solo punto per ciascuna delle due sottocategorie di titoli della sezione CV: "*Corsi e convegni altri*" e "*Altro*".

In primo luogo, si evidenzia che il bando prevede l'assunzione di personale in area contrattuale Funzionari ed EQ profilo professionale Psicologo finalizzato al potenziamento dei Centri per l'Impiego ai sensi dell'art. 1, comma 258, della L. 145/2018.

Orbene, l'art. 1, comma 258, L. 145/2018 autorizza Regioni/PP.AA. territoriali ad assumere (fino a 4.000 unità complessive) personale "da destinare ai centri per l'impiego" nell'ambito del potenziamento dei CPI, senza però tipizzare né i profili professionali di dettaglio né, tantomeno, i titoli formativi "specialistici" ritenuti attinenti (si limita a disciplinare autorizzazione, finanziamento e deroghe procedurali).

Neanche il Bando di concorso in questione esplicita delle specifiche mansioni puntuali che deve svolgere lo "Psicologo" da destinare al potenziamento dei Centri per l'Impiego.

In sostanza, in mancanza di indicazioni puntuali e specialistiche in merito alle mansioni e alle attività che gli Psicologici reclutati con la procedura di cui si tratta debbono andare a svolgere, è lecito presumere che tutti i corsi di formazioni o congressi o altri titoli culturali e/o professionali che siano riconducibili a quelle che sono le attività tipiche della più generica figura dello "Psicologo" debbano essere ritenute "attinenti" al profilo professionale posto a bando.

Diversamente, in assenza di criteri chiari ed univoci, il giudizio sull'attinenza o meno di ogni titolo sarebbe rimesso alla indiscriminata discrezionalità della Commissione in violazione dei principi di imparzialità e trasparenza che sempre devono permeare l'azione della P.A., vieppiù qualora si tratti di procedure concorsuali.

Nel caso in esame, la dott.ssa Mantegna ha dichiarato quasi 100 tra corsi di formazione convegni. A molti di questi la Dott.ssa Mantegna ha partecipato in qualità di relatore e almeno 36 su 100 a cui ha partecipato si sono conclusi con esame finale, così come richiesti dalla Commissione ai fini dell'attribuzione di 0,10 punti per ciascun titolo.

Pare, dunque, evidente che l'indicazione EDMR riportata nella griglia di valutazione è solo esemplificativa di uno dei tanti corsi di formazione valutabili e ritenuti attinenti dalla Commissione ma non sono gli unici che sono stati riconosciuti alla dott.ssa Mantegna.

Peraltro, la dicitura EMDR è riportata in tutte le griglie di valutazione, anche degli altri candidati, compreso quella riferita alla valutazione dei titoli del Dott. Paniccia che – al contrario della Dott.ssa Mantegna – non ha dichiarato alcun corso di formazione o convegno.

Alla luce di quanto esposto appare evidente che correttamente la Commissione ha attribuito alla dott.ssa Mantegna almeno 1 punto per la sottocategoria “corsi e convegni altri” alla luce del considerevole numero di titoli presentati. Sarebbe strano semmai il contrario.

Il ricorso del Dott. Paniccia è dunque infondato e pretestuoso anche sotto tale profilo.

Allo stesso modo è infondato e pretestuoso nella parte in cui ritiene che illegittimamente la Commissione abbia attribuito alla dott.ssa Mantegna 1 punto per i titoli riconducibili alla sottocategoria “Altro” e cioè per tutte quelle esperienze di studio o professionali *non considerate nelle sezioni precedenti*. per le quali la Commissione ha previsto l'attribuzione di *0,10 punti per ogni anno proporzionalmente per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni*.

Anche in questo caso, la dott.ssa Mantegna – al contrario del Dott. Paniccia – vanta innumerevoli esperienze professionali e docenza altamente qualificate e qualificanti per uno Psicologo.

A tal fine, basti menzionare l'attività di docenza in Psicologia clinica svolta presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 10.10.2006 oppure la docenza in Psicologia Generale sempre presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a partire dal 2006 fino al 2025, oltre alle altre tante esperienze lavorative dichiarate e documentate.

Pare evidente che tali attività non possono che essere ritenute attinenti al profilo messo a bando, così come è evidente che esse siano chiara testimonianza del livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera.

Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso del Dott. Paniccia appare infondato e pretestuoso.

In via meramente prudenziale, si fa altresì osservare l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso laddove il dott. Paniccia impugna, chiedendone l'annullamento, "la nota prot. n. 26477/2026 del 24.2.2026 con cui il Direttore Generale della Giunta regionale, nell'accogliere l'istanza di accesso agli atti presentata dal Dott. Paniccia, rigettava contestualmente la richiesta di rettifica della graduatoria approvata con la determina dirigenziale n. 339 del 29.12.2025".

Tale censura è in realtà inammissibile poiché il ricorrente richiama la nota citata nell'epigrafe dell'atto ma, di fatto, non svolge alcun motivo di ricorso specifico finalizzato a dimostrare l'illegittimità del rigetto opposto dalla Regione alla richiesta di rettifica della graduatoria avanzata dal dott. Paniccia.

A tal proposito, è bene chiarire che l'istanza del dott. Paniccia non era riferita alla rettifica del punteggio attribuito alla dott.ssa Mantegna dalla Commissione, la cui questione costituisce oggetto del presente giudizio, ma era finalizzata esclusivamente ad ottenere la valutazione di titoli da lui stesso dichiarati in domanda e non ritenuti valutabili.

La Regione ha rigettato la sua richiesta confermando il giudizio di non valutabilità dei titoli dichiarati dal dott. Paniccia espresso dalla Commissione.

Ebbene, il dott. Paniccia non ha eccepito nulla in proposito nel ricorso proposto, accettando così di fatto il giudizio espresso dalla Commissione ed il punteggio a lui attribuito.

Il ricorso è dunque inammissibile in parte qua per omessa proposizione di motivi specifici in ordine alla lamentata illegittimità degli atti impugnati e per carenza di interesse alla decisione, avendo espresso acquiescenza all'operato della P.A. intimata.

IN VIA SUBORDINATA

RICORSO INCIDENTALE

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale non ritenesse di respingere *in toto* il ricorso principale, si propone con il presente atto ricorso incidentale, volto a censurare profili di illegittimità che, se accolti, determinerebbero l'inammissibilità del gravame principale per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

I. Violazione ed erronea applicazione della *lex specialis*. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria. Illegittima attribuzione di punteggio al Dott. Paniccia per titolo non valutabile (Master di I livello).

Con il primo motivo di ricorso incidentale, si contesta l'illegittima attribuzione al Dott. Paniccia di 1 punto per il possesso di un "Master di I livello" denominato "Master DSA", che si asserisce conseguito presso "ICOTEA-CENTROSTUDI" di Roma in data 21.01.2022.

Tale titolo non era valutabile per plurime e concorrenti ragioni.

Nell'ordinamento universitario italiano, i titoli di "Master Universitario di I e II livello" sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, che possono essere istituiti e rilasciati esclusivamente dalle Università, statali e non statali legalmente riconosciute. Qualsiasi titolo denominato "master" rilasciato da enti diversi dalle Università (quali centri studi, istituti privati, etc.) non ha valore legale e non può essere equiparato a un Master Universitario, né tantomeno essere valutato come tale nei

pubblici concorsi, salvo che la *lex specialis* non lo preveda espressamente, cosa che non accade nel caso di specie.

L'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, stabilisce che le università possono attivare corsi di perfezionamento e di alta formazione al termine dei quali "sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello".

Analogamente, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) possono rilasciare titoli di master equiparati

L'ente "ICOTEA" non risulta essere un'università legalmente riconosciuta ai sensi della normativa vigente, bensì un istituto di formazione privato, il quale, pur essendo un ente formativo accreditato per altri scopi, non rientra nella categoria delle università o delle istituzioni AFAM legalmente autorizzate a rilasciare "master universitari". Pertanto, il titolo rilasciato non possiede, dal punto di vista formale, la natura giuridica richiesta dalla tabella di valutazione del concorso ed è privo del valore legale necessario per essere valutato nella categoria "Master di I livello".

Ne consegue che la Commissione, attribuendogli 1 punto, è incorsa in un palese errore di valutazione e travisamento dei presupposti.

Peraltro, non risulta e il ricorrente non ne fornisce prova che il Master in questione abbia comportato il sostenimento di un esame finale, così come espressamente previsto nella tabella di valutazione dei titoli e nell'Avviso dei criteri pubblicato dalla Commissione in data 15.12.2025.

La mancata produzione da parte del candidato della documentazione che attesti il superamento di tale esame finale rende il titolo non conforme a un requisito essenziale previsto dalla stessa legge di gara.

Né tale titolo potrebbe essere valutato in altra sezione, come quella relativa al "curriculum vitae", in quanto non attinente al profilo professionale a concorso e non

idoneo a comprovare l'acquisizione di competenze specifiche e qualificanti per le mansioni da svolgere.

L'accoglimento della presente censura comporterebbe la decurtazione di 1 punto dal punteggio del Dott. Paniccia, che passerebbe da 56,33 a **55,33 punti**. Con tale punteggio, il ricorrente principale scivolerebbe dal 4° al 6° posto in graduatoria, alle spalle anche della candidata Gagliardi Silvia, risultando quindi in posizione ancora più sfavorevole e non utile ai fini della nomina.

Anche in questo caso, l'eventuale accoglimento del ricorso principale non arrecherebbe al Dott. Paniccia alcuna utilità, ma anzi, per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, egli subirebbe un *vulnus* alla propria posizione giuridica, vedendosi collocato in una posizione peggiore in graduatoria. Anche qualora il punteggio della dott.ssa Mantegna dovesse essere rideterminato *in peius* facendola uscire dalla triade dei vincitori, il dott. Paniccia non avrebbe comunque titolo ad essere dichiarato vincitore poiché risulterebbe comunque alle spalle di altre tre candidate con punteggio superiore a 55,33.

Il ricorso principale, pertanto, andrebbe dichiarato **inammissibile per carenza di interesse**.

II. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis (art. 12, comma 2, punto b, del bando di concorso). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittima omessa valutazione di n. 2 pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa Mantegna.

Come anticipato in precedenza, è probabile che 2 punti siano stati assegnati dalla Commissione alla dott.ssa Mantegna per due pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione alla procedura.

Laddove non dovesse essere così, i verbali della Commissione e la graduatoria sarebbero illegittimi nella parte in cui non attribuiscono alla dott.ssa Mantegna n. 2

punti per le pubblicazioni scientifiche presentate dalla stessa, indicate a pagina 8 della sua domanda di partecipazione. Si tratta dei seguenti lavori:

1. "L'assessment", in "Manuale di Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale", edito il 31.01.2009;
2. "L'Organizzazione di Significato Personale di Tipo Fobico", in "Manuale di Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale", edito il 31.01.2009.

L'art. 12, comma 2, punto b) del bando di concorso prevedeva l'attribuzione di 1 punto per ciascuna pubblicazione scientifica attinente al profilo professionale messo a concorso, fino ad un massimo di 4 punti. Le pubblicazioni in questione possiedono tutti i requisiti per la loro valutazione.

In primo luogo, si tratta di capitoli di un manuale edito da un editore riconosciuto a livello nazionale, con regolare codice ISBN, e dunque rientrano a pieno titolo nella categoria delle "pubblicazioni scientifiche" valutabili ai sensi della *lex specialis* e della normativa generale sui concorsi pubblici,

In secondo luogo, la loro attinenza con il profilo professionale di Psicologo è palese, trattandosi di contributi scientifici in materia di psicoterapia e assessment psicologico, tematiche centrali per le competenze richieste dal bando.

In particolare:

- Per quanto attiene alla pubblicazione su "Assessment" (Manuale di psico-terapia cognitivo-interpersonale): Nei CPI, lo psicologo deve effettuare una "profilazione qualitativa" degli utenti per valutarne le competenze, le attitudini, le motivazioni e le barriere all'occupazione. La competenza nell'*assessment* psicologico è cruciale per comprendere il funzionamento dell'individuo e strutturare un percorso personalizzato di inserimento lavorativo. L'Assessment è infatti la colonna vertebrale dell'attività dello psicologo nei CPI.

Nei CPI, lo psicologo effettua il Profiling Qualitativo. Questa attività non è altro che un *assessment psicologico applicato*, volto a identificare le barriere soggettive (psicologiche, cognitive e attitudinali) che impediscono l'occupabilità.

Un contributo scientifico sulle tecniche di assessment documenta la padronanza di strumenti diagnostici (colloquio clinico, testistica, griglie di osservazione) che sono identici a quelli necessari per la redazione del Piano di Servizio Personalizzato (PSP). Senza competenze di assessment, lo psicologo non può adempiere alla funzione di "orientatore specialistico" prevista dalla norma.

Peraltro, le stesse Linee Guida ANPAL (Agenzia nazionale Politiche Attive Lavoro) definiscono questa attività come la rilevazione delle caratteristiche soggettive che influenzano l'occupabilità.

La pubblicazione sull' "Assessment" è, dunque, direttamente attinente perché tratta le basi scientifiche della valutazione psicologica. ANPAL richiede agli operatori di acquisire informazioni su "condizioni personali e lavorative". Un lavoro scientifico sull'assessment documenta la competenza tecnica necessaria per gestire la fase di "Assessment Gol", volta a personalizzare i servizi e indirizzare l'utente al percorso di formazione corretto.

Il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), pilastro del potenziamento dei CPI, prevede una "presa in carico" che non si limita ai dati anagrafici, ma analizza lo "Skill Gap" e le barriere psico-sociali.

- Tali argomentazioni valgono anche per quanto attiene alla pubblicazione su "L'organizzazione di significato personale di tipo fobico" (stesso Manuale): Sebbene il tema sia di natura prettamente clinica, la comprensione delle "organizzazioni di personalità" (come quella fobica) è utile per riconoscere stili relazionali evitanti, gestione dello stress, paure legate a situazioni nuove (come

un colloquio di lavoro) o resistenze al cambiamento. Questo tipo di competenza aiuta lo psicologo a gestire utenze con forte disagio psicologico o "fobia sociale" che ostacola la ricerca attiva di lavoro.

La pubblicazione sull' "Organizzazione di significato fobico" è attinente ai sensi dei nuovi modelli di orientamento specialistico. Le Linee Guida ANPAL sottolineano che il livello di profilazione indica la "maggiore o minore lontananza dal mercato del lavoro". Gli utenti più distanti presentano spesso fragilità personali (ansia, evitamento). Comprendere l'organizzazione fobica (dinamica di evitamento per eccellenza) è lo strumento tecnico specifico che permette allo psicologo di attuare l'Orientamento Specialistico previsto da GOL per ridurre la distanza dal mercato.

La Commissione ha ignorato che le Linee Guida ANPAL trasformano l'attività dei CPI da "sportello amministrativo" a "centro di consulenza specialistica". In questa nuova cornice, l'assessment e l'analisi dei significati personali sono i pilastri del Patto di Servizio Personalizzato.

In sintesi, entrambe le pubblicazioni dimostrano competenze valutative (assessment) e psicologiche che sono trasferibili nell'ambito della psicologia del lavoro e dell'orientamento per facilitare la "tenuta" e l'adattabilità dei lavoratori.

E' dunque evidente che, qualora la Commissione avesse inteso di escludere le due pubblicazioni anzidette in ragione di una presunta "non attinenza" col profilo messo a concorso, avrebbe non solo violato il bando e subcriteri di valutazione da essa stessa predeterminati ma sarebbe anche incorsa in un chiaro travisamento dei fatti e difetto di istruttoria avendo applicato un criterio puramente nominalistico (cercando parole come "lavoro" o "CPI" nel titolo), ignorando il contenuto scientifico-metodologico dei lavori.

Avrebbe ignorato che la Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (cornice del manuale) è una disciplina basata sull'analisi delle relazioni e dei contesti sociali, esattamente ciò che lo psicologo deve analizzare nel rapporto tra "Cittadino" e "Mercato del Lavoro".

Avrebbe violato il principio di coerenza esterna: se il bando valuta il titolo di psicologo, l'iscrizione all'albo o la specializzazione, deve necessariamente valutare come attinenti le pubblicazioni che ne costituiscono l'espressione scientifica massima.

L'omessa valutazione di tali titoli, che avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriori **2 punti**, costituisce un evidente vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione della *lex specialis*.

Qualora questo Ecc.mo Tribunale riconoscesse la fondatezza della presente censura, il punteggio della Dott.ssa Mantegna andrebbe rideterminato *in melius*, raggiungendo un totale di almeno **59 punti** (57 punti attuali + 2 punti non attribuiti), o comunque **57 punti** (55 + 2). Tale punteggio, essendo comunque superiore a quello del Dott. Paniccia (56,33), consoliderebbe la posizione della controinteressata in graduatoria.

Ne consegue che, anche in caso di accoglimento del ricorso principale (ipotesi che si contesta), il Dott. Paniccia non potrebbe ottenere alcuna *utilitas* dalla pronuncia, poiché non conseguirebbe il bene della vita agognato (la nomina a vincitore). Il ricorso principale, pertanto, diverrebbe **inammissibile per carenza di interesse**.

III. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis (art. 12, c. 3, Allegato C al bando) e del verbale della Commissione del 15.12.2025. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illegittima omessa valutazione del servizio professionale prestato dalla Dott.ssa Mantegna.

La Commissione ha ulteriormente errato omettendo di valutare importanti periodi di servizio professionale prestati dalla Dott.ssa Mantegna, come documentato nella domanda di partecipazione.

Nello specifico, non è stato attribuito alcun punteggio per il servizio svolto in qualità di **Dirigente Psicologo - SSN** con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal **16 marzo 2006 al 30 giugno 2011**, presso l'**Università Cattolica del Sacro Cuore**.

Tale esperienza rientrava a pieno titolo tra i titoli valutabili ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell'Allegato C al bando e dei sub-criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale del 15.12.2025. Tali disposizioni prevedono l'attribuzione di **0,50 punti per ogni anno di "documentata esperienza professionale prestata nella P.A. e/o struttura privata convenzionata per mansione equiparata o superiore al profilo messo a bando"**, con valutazione proporzionale per mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 5 punti.

Il servizio in questione soddisfa tutti i requisiti: è stato prestato presso una struttura sanitaria di rilievo nazionale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (come attestato dalla qualifica stessa di "Dirigente Psicologo - SSN") e in una mansione ("Dirigente Psicologo") pacificamente superiore a quella messa a concorso. La durata del servizio è di 5 anni, 3 mesi e 15 giorni, per un totale di punti **2,625** illegittimamente non riconosciuti.

L'omessa valutazione di tale titolo configura un palese difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L'eventuale riconoscimento di tale punteggio, anche da solo, incrementerebbe il totale della Dott.ssa Mantegna a un livello tale da rendere irrilevante qualsiasi doglianza del ricorrente principale, determinando, ancora una volta, l'inammissibilità del suo gravame per carenza di interesse.

IV. Ulteriore violazione ed erronea applicazione della lex specialis (art. 12, c. 3, Allegato C al bando) e del verbale della Commissione del 15.12.2025. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illegittima omessa valutazione di ulteriore servizio professionale prestato dalla Dott.ssa Mantegna.

Con motivo del tutto analogo al precedente, si duole l'illegittima omessa valutazione di ulteriori e significativi periodi di servizio prestati dalla Dott.ssa Mantegna, debitamente indicati in sede di domanda.

La Commissione non ha infatti attribuito alcun punteggio per il servizio svolto in qualità di **Dirigente Psicologo** con contratto di lavoro subordinato dipendente presso la **Fondazione di Ricerca e Cura "Giovanni Paolo II"** di Campobasso, per i periodi dal **1° luglio 2011 al 30 ottobre 2019** e dal **1° novembre 2019** fino alla data di scadenza del bando.

Anche in questo caso, si tratta di esperienza professionale pienamente valutabile ai sensi dell'art. 12, c. 3 dell'allegato C al bando e dei relativi sub-criteri. La Fondazione "Giovanni Paolo II" è una nota struttura privata convenzionata, e la mansione di Dirigente Psicologo è equiparata, se non superiore, al profilo professionale messo a concorso. La Commissione, omettendo di valutare tali cospicui periodi di servizio, è incorsa nuovamente in un grave difetto di istruttoria e in un palese travisamento dei fatti.

V.Ulteriore violazione ed erronea applicazione della lex specialis (art. 12, c. 3, Allegato C al bando) e del verbale della Commissione del 15.12.2025. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

Il riconoscimento del punteggio per tali periodi, pari a 0,50 punti per ogni anno di servizio, avrebbe comportato un ulteriore e sostanziale incremento del punteggio finale della Dott.ssa Mantegna, raggiungendo il massimo di 5 punti previsto per tale categoria di titoli e rendendo ancor più evidente la carenza di interesse del ricorrente principale all'annullamento degli atti impugnati.

In via subordinata, si eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 12, comma 3 dell'Avviso.

Infatti, ove non dovesse accogliersi la tesi per cui i predetti servizi dovessero essere valutati nelle categorie anzidette (e, cioè, periodi di documentata esperienza professionale per mansione equiparata o superiore al profilo messo a bando presso PA e/o struttura privata convenzionata o prestato presso datori di lavoro privati),

certamente essi avrebbero dovuto essere valutati nella categoria “Altro” quali esperienze professionali non considerate nelle sezioni precedenti.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

L'istanza di sospensione presentata dal dott. Paniccia nel ricorso principale dell'efficacia del provvedimento impugnato difetta tanto del *fumus boni iuris* quanto del *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* è insussistente per le ragioni ampiamente illustrate nella parte in diritto della presente memoria, che dimostrano la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione e l'infondatezza delle censure avversarie.

Manca, altresì, il *periculum in mora*. Il pregiudizio lamentato dal ricorrente, consistente nella mancata nomina a vincitore, ha natura prettamente patrimoniale e, come tale, è integralmente risarcibile per equivalente all'esito del giudizio di merito. Non si ravvisa, pertanto, quel danno grave e irreparabile che solo può giustificare la concessione della tutela cautelare.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente ha già proposto istanza risarcitoria contestualmente al ricorso.

Per tutto quanto sopra esposto, la Dott.ssa Giovanna Mantegna, come in epigrafe rappresentata e difesa, confida nell'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli esposti motivi e per quelli che ci si riserva di addurre sulla base della documentazione avversariamente prodotta, voglia l'adito TAR Molise:

- In via principale: rigettare integralmente il ricorso n.r.g. 56/2026 proposto dal Dott. Paniccia e l'annessa istanza cautelare in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato e pretestuoso in fatto e in diritto;
- In via subordinata incidentale: in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso principale, accogliere il presente ricorso incidentale e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nella parte in cui hanno attribuito al dott. Paniccia un punteggio non dovuto e nella parte in cui, per contro, i medesimi atti non hanno attribuito alla Dott.ssa Mantegna il punteggio effettivamente dovuto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori in qualità di antistatari delle somme.

Campobasso, 20 marzo 2026

Avv. Salvatore Di Pardo

Avv. Gianluca Pescolla